

ALLEGATO A2

**COMUNE DI CASTELLO TESINO - PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO**

REP.N. /DD.

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL
BIOLAGO CON EDIFICIO DI SERVIZIO SITO IN VIA DE LE PARTI IN
C.C. CASTELLO TESINO.**

L'anno duemilaventitre addì del mese di , alle ore
nella Residenza Municipale di Castello Tesino, in Via Dante n. 12.

Tra i Signori:

1. , nata a , il domiciliata per la carica
presso la sede comunale, che interviene nel presente atto in nome e per
conto del Comune di Castello Tesino, con sede a Castello Tesino, Via
Dante n.12, codice fiscale e partita IVA n. 00247030224;

E

2. la ditta con sede in, via n.
(codice fiscale numero di iscrizione al registro imprese e partita
IVA.....), che per brevità sarà di seguito denominata
“concessionaria” per la quale interviene il signor..... nato a
..... il (C.F.) nella sua qualità di
legale rappresentante della stessa.

I comparetti della cui identità io segretario comunale sono certo rinunciano,
con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

Premesso che l'Amministrazione comunale ha realizzato un Biolago ed un edificio di servizio in via De Le Parti:

- è stata presentata, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 27.07.2006 e della determinazione del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento n. 329 di data 30.08.2006, al Libro fondiario di Borgo Valsugana istanza tavolare di estinzione del vincolo di uso civico sulla neo formata p.ed. 2722;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.del..... dichiarata immediatamente esecutiva, è stata indetta un'asta pubblica per assegnare la gestione del Biolago ed un edificio di servizio in via De Le Parti;

- la gara è stata aggiudicata a vista la verifica, con esito favorevole, della sussistenza in capo alla stessa dei requisiti richiesti dal bando di gara.

tutto ciò premesso

Le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della precedente narrativa, al fine di garantire le reciproche posizioni, convengono e stipulato quanto segue: **CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL BIOLAGO CON EDIFICIO DI SERVIZIO IN VIA DE LE PARTI A CASTELLO TESINO.**

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune cede in concessione d'uso, alla società la gestione della struttura denominata "BIOLAGO CON EDIFICIO DI SERVIZIO" di proprietà comunale sito in via De Le Parti di Castello Tesino. L'immobile dato in concessione, evidenziato e descritto nella planimetria "Allegato A3" al presente atto come parte integrante, è concesso nello stato di fatto e di

diritto in cui si trova, perfettamente noto al Concessionario.

La struttura viene concessa parzialmente arredata, come risultante dall'inventario Allegato A4 al presente contratto. Ulteriori arredi, finalizzati alla gestione ottimale della stessa, potranno essere aggiunti dal concessionario a proprie spese.

E' facoltà del Concessionario attivare un esercizio di somministrazione di sole bevande di tipologia C "somministrazione di bevande effettuata congiuntamente all'attività prevalente di BIOLAGO" - sottotipologia d) "bevande alcoliche ed analcoliche" di cui alla L.P. 09/2000 e relativo regolamento di esecuzione. La limitazione alla sottotipologia d) costituisce elemento imprescindibile dall'esercizio dell'attività.

L'allestimento, anche ai fini igienico sanitari, nonché l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie ai fini della somministrazione di sole bevande sarà ad esclusiva cura e spese del Concessionario.

ARTICOLO 2

SCOPO

Scopo della concessione è la gestione dell'intera struttura (Biolago e dell'edificio di servizio in via De Le Parti) per offrire un servizio alla collettività. La gestione non potrà essere effettuata per scopo diverso da quello previsto nella presente concessione, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

ARTICOLO 3

USO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza adeguata alla natura della struttura. Dovrà inoltre

osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

A tal fine e con la sottoscrizione del presente atto si consegna come Allegato A5 il Piano di gestione e autocontrollo del Biolago, che il Concessionario si impegna ad applicare ed implementare per quanto occorra.

ARTICOLO 4

DURATA DELLA CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE

La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2024.

In caso di rinnovo l'Amministrazione, si riserva di rivedere il canone di concessione e le condizioni indicate nel presente contratto.

Dovrà essere garantito un orario minimo di apertura del Biolago dalle ore 10,00 alle ore 19,00; peraltro l'orario potrà essere ridotto, con il consenso dell'Amministrazione comunale, in relazione a particolari condizioni climatiche.

L'Amministrazione si impegna a consegnare le attrezzature minimali necessarie a ciò.

Per motivi di pubblica utilità e salvaguardia della sicurezza e salute, a sua discrezione, l'Amministrazione Comunale potrà comunque revocare o sospendere temporaneamente la vigenza del contratto, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

ARTICOLO 5

CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo di concessione viene stabilito ed accettato in euro..... + aggiornamento ISTAT per ogni anno successivo (100%), come risultante dal verbale di gara in atti prot. N.....del..... Nel caso di chiusura, o contingentamento del numero massimo di accessi (numero di persone) consentiti all'interno della struttura il canone di concessione verrà ridotto di una percentuale che verrà determinata con apposito provvedimento.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da contestazioni od eccezioni del Concessionario di qualsiasi specie e natura.

Il Concessionario si dichiara fin d'ora impegnato a versare mediante Pago Pa sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Castello Tesino le quote annuali del canone (unica rata annuale), pari ad euro....., in via anticipata, acconsentendo che, in caso di mora, ed indipendentemente dalla facoltà del Comune di Castello Tesino di avvalersi della risoluzione del contratto, l'Amministrazione possa prelevare l'importo del canone non versato dal deposito cauzionale costituito ai sensi dell'art. 10.

L'unica prova dei pagamenti saranno le quietanze rilasciate dall'Amministrazione comunale di Castello Tesino.

La prima rata dovrà essere versata alla stipula del contratto. L'ultima sarà calcolata in proporzione al periodo effettivamente goduto.

In caso di eventuale ritardo nei versamenti oltre il termine di tre mesi l'Amministrazione comunale è autorizzata fin d'ora ad esperire ogni azione di tutela legale idonea a garantire i necessari adempimenti o dichiarazione

di decadenza per inadempimento contrattuale.

Il mancato pagamento del canone nel termine di tre mesi dalla scadenza di una singola rata annuale darà facoltà alla concedente di ritenere risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (mediante comunicazione da parte del concedente di volersi avvalere della risoluzione, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con fissazione di un termine per l'adempimento) salvo il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione il Concessionario è tenuto alla restituzione immediata dei beni oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 6

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà rispettare le seguenti condizioni di contratto:

- dovrà garantire il rispetto di tutti gli impegni assunti in sede di gara;
- alla scadenza, non spetterà al Concessionario alcuna indennità di avviamento o prelazione di sorta;
- dovrà garantire l'apertura della struttura quantomeno nei periodi dal 15 giugno al 15 settembre e giornalmente dalle ore 10.00 alle ore 19:00;
- dovrà garantire l'assoluto rispetto della destinazione della struttura così definita dall'Amministrazione, fatta salva deroga scritta;
- dovrà garantire la custodia della struttura;
- nei periodi di apertura, dovrà garantire la custodia con la presenza continua di personale, almeno n. 2 (due) bagnini, in possesso del brevetto di salvataggio adeguato al tipo di impianto ed in grado di usare il defibrillatore, ai sensi delle norme vigenti;

- dovrà garantire lo sfalcio dell'erba, la pulizia dell'area, dei bagni e delle docce, nonché lo svuotamento dei cestini e gli interventi di manutenzione ordinaria, come da allegato A6;
 - dovrà mettere a disposizione, anche a pagamento, gli ombrelloni necessari a soddisfare l'utenza presente in loco;
 - dovrà riservare all'Amministrazione comunale l'utilizzo della struttura con precedenza assoluta nell'uso, fino a n. 5 giornate e con ingressi gratuiti, qualora si verificasse una necessità propria o da parte di gruppi con sede nel Comune, di organizzare manifestazioni a carattere ricreativo, culturale o a tema sportivo, con l'obbligo del solo preavviso scritto di almeno tre giorni.
- Sono altresì a carico del concessionario:
- le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 codice civile;
 - tutti gli oneri connessi all'apertura e manutenzione del biolago (pulizia quotidiana anche delle vasche, custodia, manutenzione ordinaria di tutta la struttura concessa, di tutti gli impianti compresi, ed in aggiunta anche la manutenzione straordinaria degli arredamenti dell'edificio Servizi);
 - le spese di consumo di energia elettrica, a carico del Concessionario, saranno addebitate al Concessionario da parte del Comune, previa lettura iniziale e finale del contatore, per ogni anno della concessione;
 - tutte le spese delle pulizie, relative agli spazi esclusivi e tutte le spese inerenti le parti comuni che la normativa vigente pone a carico del conduttore sono a carico del Concessionario, nonché i costi relativi al

materiale vario e a quant'altro necessiti alla normale attività dell'impianto;

sono compresi i costi energetici relativi al sollevamento della risorsa idrica dalla falda e al funzionamento delle pompe per la circolazione dell'acqua all'interno del biologo;

- Il Concessionario si obbliga, in ogni caso, a rimborsare a consuntivo al Comune di Castello Tesino ogni spesa d'uso per il funzionamento dei locali che non risulti essere intestata direttamente al Concessionario, ivi incluse le eventuali voci di spesa relative alle parti comuni che la normativa pone a carico del conduttore;

- la corretta e puntuale applicazione di quanto previsto nel Piano di gestione e autocontrollo;

- l'applicazione dell'eventuale normativa provinciale che disciplina/disciplinerà l'uso e la gestione delle strutture come quella oggetto di concessione.

Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, la struttura, le sue pertinenze e relative attrezzature in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità ed in tal senso sottoscrive l'allegato A4 ove risultano analiticamente elencate ed inventariate le attrezzature ed i materiali che in contraddittorio verranno dati in consegna accertandone le condizioni che in contraddittorio verranno discusse.

In caso di mancato adempimento a quanto qui previsto all'Amministrazione comunale è data facoltà di:

1) diffidare il gestore ad adempiere entro breve congruo termine;

2) decorso il termine di cui al numero precedente, interviene direttamente con proprio personale addebitando le spese alla controparte, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 7

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- gli oneri di manutenzione straordinaria del compendio;
- eventuali problematiche inerenti alla purezza e la balneabilità dell'acqua riguardanti il pozzo di entrata; mentre, eventuali problematiche dovute alla non corretta pulizia e gestione del Biolago, dovranno essere risolte dal Concessionario, il quale risponderà anche per il danno di immagine causato al Comune.

ARTICOLO 8

SUB-CONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Il Concessionario non potrà sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione, senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni dello stato del terreno, degli impianti e dell'immobile oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità od omologazione dell'impianto, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

ARTICOLO 9

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. A tale scopo l'affittuario stipulerà adeguata polizza assicurativa, polizza che dovrà essere presentata all'Amministrazione prima dell'inizio dell'attività.

Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti del Biolago e dell'edificio di servizio, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, il Comune, gli eventuali dipendenti dell'impresa concessionaria che operano presso detto compendio, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del presente contratto, il Concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, liberando il Comune, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

Il Comune prende atto che il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con la Compagnia , agli atti sub prot. dd. per un massimale pari a Euro 10.000.000,00 per la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività; nonché polizza per coprire il rischio locativo di cui agli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, per un massimale di Euro 1.000.000,00. L'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo, per tutta la durata del contratto, sono condizioni essenziali per il Comune e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui

trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

ARTICOLO 10

CAUZIONE

A garanzia di tutti gli obblighi facenti capo al Concessionario e specificati nel presente contratto, compreso quello del rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale, del pagamento del canone e delle utenze, il gestore dovrà depositare, all'atto di consegna della struttura e, se non ancora intervenuta, alla stipula contrattuale, una cauzione di Euro 1.000,00, anche mediante polizza fideiussoria di primario istituto di credito o polizza assicurativa di primaria compagnia, contenente l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta, valevole fino allo svincolo scritto da parte del Comune, salvo liberatoria anticipata per rescissione del contratto prima della scadenza. Tale deposito, non imputabile in conto canoni di concessione, sarà restituito al termine del contratto a condizione che il Concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto e previa verifica del buono stato dei beni ottenuti in concessione, da effettuarsi contestualmente alla riconsegna, tenuto conto della normale usura.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 entro i termini disposti dall'Amministrazione determina la decadenza dell'affidamento e la facoltà dell'Amministrazione di affidare la struttura al concorrente che segue nella graduatoria.

La mancata presa in consegna della struttura con relativa apertura al pubblico e stipula contrattuale entro i termini fissati dall'Amministrazione comunale per cause inerenti all'aggiudicatario, ritenendo tale termine quale

essenziale nell'interesse dell'Ente, comporterà la pronuncia di decadenza dall'affidamento, salvo ed impregiudicato il risarcimento di ulteriori danni. In tale caso l'Amministrazione si riserva di affidare la struttura al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione dovrà garantire il corretto adempimento da parte del Concessionario di ogni obbligo anche relativo al pagamento di penali e conseguentemente anche il ristoro di qualsiasi tipologia di danno consequenziale a condotte inadempienti dell'affittuario stesso nelle more del rapporto contrattuale, nonché qualsiasi diversa tipologia di danno subito dal Comune in conseguenza della risoluzione del contratto. Qualora nel corso del rapporto il proprietario, in dipendenza di inadempimenti contrattuali del Concessionario, ovvero avvalendosi delle facoltà previste in contratto, dovesse azionare la fideiussione, questa dovrà essere reintegrata nell'importo originario garantito entro 10 giorni dalla relativa richiesta da parte del Comune.

Sarà causa di risoluzione del contratto il mancato reintegro della cauzione nell'importo originario.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa del gestore la cauzione verrà interamente incamerata a titolo di penale fatte salve le ulteriori azioni per risarcimento danni.

Lo svincolo della cauzione avverrà solamente a seguito del constatato adempimento da parte del Concessionario degli obblighi tutti sullo stesso gravanti ivi compresi gli obblighi derivanti a seguito della scadenza del contratto e previa sottoscrizione dell'inventario conclusivo ad opera delle parti.

La cauzione, in caso venga prestata tramite fideiussione dovrà possedere le caratteristiche di cui all'Avviso d'asta inerente alla procedura pubblica di selezione del concessionario.

ARTICOLO 11

INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente concessione nonché in via integrativa di quanto risultante dal libro IV titolo III, capo VI° e dal libro V, titolo VIII, capo I, del codice civile, il Comune potrà revocare la concessione con effetto immediato. Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, deve darne preavviso scritto di 180 giorni.

L'entrata in vigore di nuove norme correlate alla fruibilità del biolago non sarà considerata causa di risoluzione contrattuale.

ARTICOLO 12

CONDIZIONI DI LAVORO E SICUREZZA

Il Concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il Concessionario deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione

atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il Concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008, da presentare in Comune entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Il Comune può imporre adeguamenti specifici diretti a garantire la sicurezza dei lavoratori o di terzi. Il Comune si riserva di controllare annualmente l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti da parte del concessionario. Il Concessionario si obbliga pertanto a comunicare all'Amministrazione tutti i dati utili per reperire il modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato.

Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla revoca della concessione nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al Concessionario e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal Concessionario a valere sulla cauzione definitiva di cui all'art. 10 e fino alla concorrenza della stessa.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.

Le parti definiranno con le modalità di cui all'art. 6, ultimo capoverso, qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione e dal contratto da stipulare.

Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà definita in sede giudiziaria. Le parti concordano di eleggere competente il Tribunale di Trento.

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico del Concessionario.

Per ogni effetto del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Il Biolago dovrà essere aperto al pubblico in presenza dei requisiti minimi di sicurezza e di igiene di cui all'Allegato A5-Piano di Gestione e Autocontrollo e dell'eventuale normativa di riferimento.

L'area del Biolago potrà essere aperta in ogni momento al pubblico quale solarium ed area di svago purché non si consenta la balneazione, ove non siano raggiunti i requisiti suddetti.

In ogni caso gli impianti del Biolago (pompe, approvvigionamento, pulizia, verifica dei parametri di balneabilità) dovranno essere in esercizio, così come la manutenzione del medesimo che dovrà essere attivata per tutto il tempo di durata della concessione.

ARTICOLO 14

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e successive modiche ed integrazioni.

ARTICOLO 15

CODICE DI COMPORTAMENTO E PANTUFLAGE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Castello Tesino, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 29/12/2022, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici per quanto compatibili.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di

lavoro.

ART. 16

PRIVACY

Titolare del trattamento è il Comune di Castello Tesino, con sede in Castello Tesino (e-mail info@comune.castello-tesino.tn.it, sito internet www.comune.castello-tesino.tn.it. Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica I dati personali vengono raccolti e trattati per le finalità di gestione della procedura e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse. Modalità del trattamento I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge e sono oggetto di trasferimento all'estero. I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Segreteria. I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 17

ELEZIONE DOMICILIO

Per ogni effetto del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 18

RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non previsto dalla presente concessione, ed in quanto applicabili, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.

ART. 19

SPESE CONTRATTUALI

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del Concessionario.

ART. 20

REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A. si chiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634.

Letto, confermato e sottoscritto

- LA SINDACA ()
- L'IMPRESA CONCESSIONARIA

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Certifico io sottoscritto Zanettin dott.ssa Amelia, Segretario comunale del Comune di Castello Tesino che i Signori:

, nato a il , il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Castello Tesino, codice fiscale e partita iva numero ;

, nato a il , il quale interviene nel presente atto in qualità Legale Rappresentante di ., con sede legale in , via nr. partita iva e codice fiscale numero , identificato mediante carta identità n. del ;

della cui identità personale io Segretario comunale sono certo, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto digitalmente.

Castello Tesino, 2023

Il Segretario comunale (Zanettin dott.ssa Amelia)